

Ambiente e Energia

P.G. N.: 131299/2013

N. O.d.G.: 346/2013

Data Seduta Giunta : 04/06/2013

Data Seduta Consiglio : 10/06/2013

Richiesta IE

Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE
PARZIALI MODIFICHE ARTT. 8 E 10.
Delibera di Consiglio

la Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione
IL CONSIGLIO

Premesso che:

- con deliberazione P.G. N.71732/2013, N. O.d.G.: 266/2013 è stato approvato il "Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee", entrato in vigore ad esecutività della relativa deliberazione ;
- tale Regolamento abrogava quello adottato con deliberazione del Consiglio Comunale OdG n 392 del 27/12/1991 denominato "Nuovo Regolamento per la prevenzione ed il controllo dell'inquinamento acustico prodotto da sorgenti rumorose fisse o correlate a servizi", al fine di:
 - a) recepire le disposizioni di legge nazionali e regionali e per regolare l'intera materia in modo più strutturato ed organico rispetto ai diversi provvedimenti sopracitati;
 - b) adottare, ai sensi dell'art. 6, c. 1 lett. e) della L. 447/95, uno specifico "Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee", individuando, al contempo, le aree da destinare a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile ovvero all'aperto previste dall'art. 4, c. 1 lett. a) della medesima legge;
- la proposta di Regolamento era stata redatta da un gruppo di lavoro coordinato dal Settore Ambiente ed Energia e costituito da tecnici appartenenti ai diversi servizi interessati dalla materia, più precisamente: la Polizia Municipale, i Settori Attività Produttive e Commercio, Salute Sport e Città Sana, Sistema Culturale e Giovani, nonché l'U.I. Sicurezza e Logistica, con il coinvolgimento del Settore Mobilità Sostenibile, del Settore Edilizia Pubblica e Manutenzione e del Settore Infrastrutture e Manutenzione, sentiti anche i quartieri cittadini;

Dato atto che, a seguito di una verifica di congruenza, si è ritenuto opportuno e necessario apportare le seguenti modificazioni:

all' art. 8:

- inserire al comma 3 dopo la frase "Le deroghe a limiti e orari per cantieri" le parole "pubblici o di interesse pubblico di":
- alla lettera a) sostituire la parola "pubbliche comunali" con "realizzate dal Comune";
- alla lettera b) sostituire il testo con "infrastrutture stradali o per il trasporto pubblico realizzate da altri soggetti";
- alla lettera c) sostituire il testo con "infrastrutture tecnologiche per l'erogazione di servizi (es: illuminazione pubblica, rete distribuzione energia elettrica, acqua, gas, infrastrutture digitali, ecc.); al passaggio seguente inserire dopo "...sono rilasciate dal Responsabile Unico di Procedimento" le parole " o, qualora non presente, dall'Alto Sorvegliante o dal Settore direttamente competente";

all'art. 10:

- alla fine del comma 1 aggiungere il seguente testo: 'Nelle aree collocate fuori dai viali di circonvallazione è possibile estendere l'intrattenimento musicale e/o la diffusione sonora fino alle ore 24 in contesti dove residenze e ricettori sensibili siano sufficientemente distanti dalle sorgenti sonore'.
- al comma 3 sostituire le parole "Tale richiesta" con "Tale documentazione";
- sostituire il comma 4 con il seguente testo "Il mancato rispetto dei limiti acustici e degli orari di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, determina il divieto di prosecuzione della attività di intrattenimento musicale e/o diffusione sonora. La mancata ottemperanza al divieto di cessazione dell'attività di intrattenimento determina la decadenza o revoca della concessione ai sensi dell'art. 11, commi 2 lettera d e comma 3, del vigente 'Regolamento dell'occupazione di suolo pubblico per spazi all'aperto annessi ai locali di pubblico esercizio di somministrazione.'";

Dato atto che, ai sensi dell'art.49 comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L.n.174/2012, è stato richiesto e formalmente acquisito agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Ambiente ed Energia;

Su proposta del Settore Ambiente ed Energia, congiuntamente al Dipartimento Riqualficazione Urbana e, ai fini del presente emendamento, sentiti il Dipartimento Cultura e scuola - Settore Sistema Culturale e Giovani, il Dipartimento Economia e promozione della città - Settore Attività Produttive e Commercio, il Dipartimento Benessere di Comunità- Settore Salute Sport e Città Sana, nonché l'U.I. Sicurezza e Logistica e del Comando della Polizia Municipale ;
Sentite le Commissioni Consiliari competenti;

DELIBERA

- di approvare, per le ragioni di cui in premessa, le modifiche agli artt. 8 e 10 al "Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee", approvato con deliberazione P.G. N. 71732/2013, O.d.G.266/2013 sopra descritte, per cui la formulazione degli stessi diviene la seguente:

"Art. 8 - Autorizzazioni

1. Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere nel rispetto dei limiti di orario e di rumore sopra indicati non necessita di specifica autorizzazione che si intende compresa nei titoli edilizi abilitanti.
2. Le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non siano in condizione di garantire il rispetto dei limiti di rumore o di orario sopra individuato, possono richiedere specifica deroga.
3. Le deroghe a limiti e orari per cantieri pubblici o di interesse pubblico di:
 - a) opere realizzate dal Comune,
 - b) infrastrutture stradali o per il trasporto pubblico realizzate da altri soggetti,
 - c) infrastrutture tecnologiche per l'erogazione di servizi (es: illuminazione pubblica, rete distribuzione energia elettrica, acqua, gas, infrastrutture digitali, ecc.),
 - d) manutenzione e cura del verde pubblico,sono rilasciate dal Responsabile Unico di Procedimento o, qualora non presente, dall'Alto Sorvegliante o dal Settore direttamente competente qualora l'attività del cantiere interferisca in maniera significativa e problematica con la mobilità privata, i servizi di trasporto pubblico o altri servizi pubblici quali, per esempio, la raccolta dei rifiuti.
4. La documentazione di impatto acustico redatta per le opere infrastrutturali nei casi previsti dalla vigente classificazione acustica, dovrà valutare anche l'impatto dell'attività di cantiere e contenere un piano di monitoraggio dello stesso.

Art. 10 – Intrattenimenti musicali nei dehors

1. Nei dehors, così come definiti e disciplinati dal "Regolamento dell'occupazione di suolo pubblico per spazi all'aperto annessi ai locali di pubblico esercizio di somministrazione", e nelle aree private di pertinenza dei pubblici esercizi, sono consentiti piccoli intrattenimenti musicali e/o diffusione sonora

entro i limiti di cui al DPCM 14/11/97 e della Zonizzazione Acustica approvata dal Comune di Bologna, non prima delle ore 9,00 e non oltre le ore 22,00, con esclusione della fascia oraria prevista dall'art. 12 del Regolamento di Polizia Urbana. Nelle aree collocate fuori dai viali di circonvallazione è possibile estendere l'intrattenimento musicale e/o la diffusione sonora fino alle ore 24 in contesti dove residenze e ricettori sensibili siano sufficientemente distanti dalle sorgenti sonore.

2. Nei dehors collocati nella città compresa entro i viali di circonvallazione (centro storico) è consentita solo la diffusione sonora entro i limiti indicati dalla Zonizzazione Acustica per le Aree particolarmente protette: 50 dB (A) come livello assoluto di immissione e 5dB (A) come limite differenziale, ed entro gli orari specificati nel comma 1.

3. Qualora si intenda effettuare intrattenimenti musicali o diffusione sonora nei dehors, dovrà essere prodotta la documentazione inerente la previsione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale di cui al comma 5 lettera a) dell'art. 9. Tale documentazione sarà valutata sentito il parere del Quartiere interessato.

4. Il mancato rispetto dei limiti acustici e

degli orari di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, determina il divieto di prosecuzione della attività di intrattenimento musicale e/o diffusione sonora. La mancata ottemperanza al divieto di cessazione dell'attività di intrattenimento determina la decadenza o revoca della concessione ai sensi dell'art. 11, commi 2 lettera d e comma 3, del vigente 'Regolamento dell'occupazione di suolo pubblico per spazi all'aperto annessi ai locali di pubblico esercizio di somministrazione."

- di dare atto che il provvedimento non viene modificato in nessun altro contenuto e che dette modifiche attengono unicamente ad una migliore chiarezza interpretativa;
- di dare atto che il testo del regolamento così modificato è contenuto nell'allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale che entrerà in vigore ad esecutività del presente atto;

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile , ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D Lgs 18.8.2000, n. 267.

Il Capo Dipartimento
Marika Milani
Il Direttore del Settore
Roberto Diolaiti

[Documenti allegati \(parte integrante \):](#)

All. regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee.doc

[Documenti in atti :](#)